

REGOLAMENTO CONCESSIONI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI, COMUNQUE DENOMINATI, A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PRIVATE

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte della Società della Salute di Firenze di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici, comunque denominati, a persone fisiche e giuridiche private, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, affermato dall'art 118 Costituzione, ultimo comma.

L'osservanza dei criteri e delle modalità previsti dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono attribuiti ed erogati vantaggi economici di qualsiasi genere da parte della Società della Salute di Firenze.

ART. 2 NORMATIVA APPLICABILE

Secondo l'art 12 L 241/90 e s.m.i. la concessione di contributi o vantaggi economici a persone fisiche od Enti deve essere sempre subordinata alla pubblicazione di criteri predeterminati da parte della stessa Amministrazione procedente al fine di garantire il principio di parità di trattamento tra i soggetti interessati e il principio di trasparenza, in ossequio ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, fissati dall'art 97, 2 comma, Costituzione.

ART. 3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi o i vantaggi economici, comunque denominati, previsti da leggi statali o regionali, da appositi regolamenti o disciplinari o da specifiche convenzioni, nonché le procedure di affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture.

ART. 4 FINALITA'

La Società della Salute di Firenze attraverso la concessione dei benefici, di cui al presente Regolamento, intende favorire lo sviluppo e/o la migliore organizzazione delle proprie attività istituzionali con particolare riferimento al settore socio-sanitario e socio assistenziale attraverso autonome iniziative presentate da singoli cittadini o da loro formazioni sociali o da associazioni e fondazioni private o Onlus:

a) al fine di prevenire o eliminare situazioni di disagio o di emarginazione;

b) al fine di sostenere progetti, anche innovativi e sperimentali, che siano in linea con gli obiettivi del Piano integrato di Salute della SdS Firenze.

ART. 5 DESTINATARI

La concessione dei benefici previsti dal presente Regolamento può essere disposta soltanto a favore di singoli cittadini o a favore di persone giuridiche private che abbiano la loro sede legale oppure una sede operativa nell'ambito del Comune di Firenze.

Al fine di prevenire situazioni di disagio o di emarginazione, in collaborazione con il Comune di Firenze, possono essere previsti provvedimenti di concessione di contributi e/o sussidi a categorie di cittadini, con residenza nel Comune di Firenze, particolarmente svantaggiate.

ART. 6 AREE TEMATICHE D'INTERVENTO

I benefici di cui al presente Regolamento in favore di persone giuridiche sono essenzialmente indirizzati alla promozione e al sostegno di iniziative in tema di politiche sociali, socio-sanitarie e socio-assistenziali connesse con gli interessi della comunità locale (i c. d. interessi diffusi), organizzate da soggetti del terzo settore che operano senza fini di lucro, iscritti in appositi Albi o Registeri previsti dalla normativa vigente.

ART. 7 TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento le tipologie d'interventi economici che la Società della Salute di Firenze può effettuare sono di seguito definite:

- **sovvenzioni:** interventi attraverso i quali la Società della Salute di Firenze assume a proprio carico, di norma solo in maniera parziale, gli oneri economici conseguenti ad iniziative di carattere non occasionale, rientranti tra le attività istituzionali di Enti o Associazioni, Onlus o Fondazioni;
- **contributi:** interventi con i quali la Società della Salute di Firenze si fa carico, occasionalmente o continuamente, in modo parziale, degli oneri economici connessi ad iniziative di interesse pubblico;
- **vantaggi economici:** interventi con cui la Società della Salute concede la fruizione di un proprio bene o servizio, ovvero presta un'attività, senza corrispettivo o con riduzione dello stesso.

ART. 8 MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

La concessione di benefici economici a soggetti privati, persone fisiche o persone giuridiche, da parte della Società della Salute di Firenze avviene mediante istanza degli interessati a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di un bando o di un avviso per la realizzazione di particolari progetti o iniziative di vario genere, approvato dalla Giunta Esecutiva.

Il bando o l'avviso fissano i termini e le modalità per la presentazione delle istanze e i criteri di attribuzione del beneficio economico secondo quanto stabilito dai seguenti articoli del presente Regolamento.

ART. 9 CRITERI DI SCELTA

Le istanze di concessione dei benefici economici vengono prese in esame solamente nel caso in cui le attività previste sono conformi ai seguenti criteri:

- rispondenza alle finalità perseguite dalla Società della Salute di Firenze, fissate dalla legge e dallo Statuto dell'Ente;
- rispondenza agli atti di programmazione, approvati per il corrente anno

Inoltre, nella concessione di benefici economici tra gli elementi di valutazione possono essere presi in considerazione, a titolo esemplificativo i criteri di seguito indicati:

- gratuità delle prestazioni rese a favore dell'utenza, oppure pagamento di un modesto ticket a titolo di rimborso spese;
- natura dell'attività svolta dal richiedente: a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quella svolta da questa Amministrazione;
- entità del contributo richiesto rispetto all'importo complessivo disponibile;
- capacità economiche, organizzative ed esperienze maturate dal richiedente;
- livello di autonomia finanziaria;
- presenza di altri contributi in qualunque forma concessi, anche da parte di altri soggetti, pubblici o privati;
- diffusione sul territorio;
- rapporto tra costo previsto e risultato perseguito;
- carattere originario e/o innovativo dell'iniziativa
- modalità organizzativa del servizio
- eventuale numero di soggetti svantaggiati coinvolti

- modalità dell'eventuale accompagnamento dei soggetti svantaggiati ad attività formative o lavorative

Il bando o l'avviso, avuto riguardo alla finalità da perseguire, possono comunque predeterminare criteri di attribuzione del beneficio diversi da quelli sopraindicati .

ART. 10 MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La domanda per la concessione di benefici economici, debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente o da un suo Legale Rappresentante, deve essere presentata al Direttore della Società della Salute, entro il termine di scadenza previsto nel bando/avviso pubblicato sul sito web dell'Ente, secondo le modalità fissate nel bando/avviso stesso.

ART. 11 MODALITA' DI EROGAZIONE

La concessione del bene economico è disposta, laddove non diversamente stabilito nel bando/avviso, con provvedimento del Direttore a seguito di apposita istruttoria sulla base dei criteri e delle modalità fissati nel presente regolamento e nel bando/avviso pubblicato sul sito istituzionale della Società della Salute di Firenze.

Il Bando/Avviso può prevedere che l'erogazione effettiva venga ripartita in due quote percentuali, la prima (di solito il 30%) da erogare prima dell'inizio dell'attività o dell'iniziativa a titolo di acconto, l'ultima da corrispondere a titolo di saldo a conclusione dell'attività o dell'iniziativa e previa presentazione della seguente documentazione:

- relazione dettagliata sull'attività posta in essere con indicazione dei risultati conseguiti sotto l'aspetto gestionale ed economico-finanziario. Dalla relazione deve risultare il raffronto tra i risultati previsti al momento della domanda e quelli effettivamente conseguiti con l'indicazione delle eventuali cause di scostamento;
- prospetto delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Qualora il soggetto beneficiario realizzi avanzi di amministrazione, il conseguente beneficio economico viene liquidato in misura ridotta. Nel caso il beneficio sia stato già liquidato, il beneficiario dovrà restituire la parte eccedente.

Qualora il soggetto beneficiario non sia in grado di rendicontare alcuna spesa entro i termini previsti dall'Ufficio competente della SdS, lo stesso è tenuto a comunicare alla SdS il mancato svolgimento del progetto che si proponeva di svolgere. La SdS può eventualmente concedere una proroga nella misura massima di 3 mesi. Laddove il beneficiario non dovesse rispettare i termini di proroga, dovrà restituire per intero l'eventuale anticipo, pena il recupero forzoso della somma dovuta, maggiorata degli interessi legali.

L'Avviso/Bando di concessione dei benefici economici può riguardare anche iniziative/progetti già realizzati, a parziale copertura delle spese sostenute per la loro realizzazione.

ART. 12 DECADENZA DAL BENEFICIO

Decadono dal beneficio concesso i soggetti che:

- non realizzano l'attività o l'iniziativa per la quale è stato concesso il beneficio economico;
- realizzano l'attività o l'iniziativa in modo irregolare o con ritardo, oppure in violazione della normativa in materia di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori, oppure ancora pongano in essere violazioni della normativa in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato;
- non rispettano il vincolo di destinazione delle somme erogate;
- non presentino la documentazione richiesta con particolare riferimento alla rendicontazione delle spese e delle entrate.

Nelle ipotesi sopra descritte, il Direttore con apposito provvedimento motivato e dopo aver invitato il soggetto beneficiario a presentare per iscritto e a mezzo PEC le proprie giustificazioni a sua discolpa, può con provvedimento motivato dichiarare la decadenza dal beneficio.

La dichiarazione di decadenza è causa ostativa alla concessione di nuovi benefici economici per il triennio successivo.

ART 13 PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Tutti gli atti e i provvedimenti del procedimento di concessione di benefici economici a soggetti privati, ai fini della trasparenza, sono atti soggetti a pubblicità obbligatoria, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e secondo le linee-guida ANAC.

ART 14 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI

Verranno denunciate, ai sensi di legge, le omissioni o le false dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, salvo che l'elemento riscontrato non si configuri come mero errore materiale.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 4 del 12 gennaio 2023

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 13 gennaio 2023 al 22 gennaio 2023

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 12 gennaio 2023**